REGOLAMENTO (CEE) N. 2991/74 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1974

che sospende temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti chimici importativi dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, dell'atto ad esso allegato (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2990/74 (2) il Consiglio ha sospeso parzialmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 su taluni prodotti chimici;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria su tali prodotti è necessario sospendere totalmente per lo stesso periodo i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a tali prodotti importati dai nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai seguenti prodotti importati dai nuovi Stati membri sono totalmente sospesi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.35 Q	6 — Esanolide (*epsilon*-caprolattone)
ex 29.38 B II	D- e DL-Pantotenato di calcio
ex 39.01 C III	Poliesanolide (policaprolattone)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LECANUET

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) Vedasi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.